



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNALI 2020

ANNO VIII

DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

MARIO SANTORO

La tutela cautelare delle vittime di
violenza di genere: le novità introdotte
dal "Codice rosso"



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEGLI ANNALI

Carlo Cusatelli – Gabriele Dell’Atti – Giuseppe Losappio

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Nicolò Carnimeo, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Vincenzo Pacelli, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Angelica Riccardi, Umberto Salinas, Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Danila Certosino, Luigi Iacobellis, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Francesco Perchinunno, Angelica Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio, Umberto Violante

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione),
Francesca Altamura, Michele Calabria, Danila Certosino,
Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Filomena Pisconti,
Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone, Domenico Vizzielli

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
ex Convento San Francesco – Via Duomo, 259 – 74123 Taranto, Italy

e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/gli-annali>

ANNALI2020

ANNO VIII
DEL DIPARTIMENTO JONICO



Mario Santoro

LA TUTELA CAUTELARE DELLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE:
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL “CODICE ROSSO”*

ABSTRACT

La violenza di genere è un fenomeno antico e caratterizzato oggi da peculiari connotati in considerazione del mutato rapporto tra i due sessi.

In particolare, rilevano i contesti in cui persona offesa e reo interagiscono in stretto contatto, nonché le conseguenze che l'eventuale denuncia produce sulla sfera emozionale delle persone coinvolte: l'avvio dell'iter teso all'accertamento del fatto di reato rischia, infatti, di accentuare la condizione di debolezza della persona offesa, cui può nuocere l'impatto con le regole proprie del processo penale.

In tal senso, il presente saggio si propone di analizzare l'impatto della legge n. 69/2019 (c.d. *Codice rosso*) rispetto alle possibili forme di tutela cautelare.

Gender-based violence is an ancient phenomenon and today characterized by peculiar characteristics in consideration of the changed relationship between the two sexes.

In particular, the contexts in which the offended person and the offender interact in close contact, as well as the consequences that any complaint produces on the emotional sphere of the persons involved are relevant: the initiation of the procedure aimed at ascertaining the fact of crime risks, indeed, to accentuate the condition of weakness of the offended person, which the impact with the rules of the criminal trial can harm.

In this sense, this essay aims to analyze the impact of law no. 69/2019, the so-called Code red, with respect to precautionary protection.

PAROLE CHIAVE

Processo penale – violenza di genere – vittime

Criminal trial – ‘Gender-based’ violence – victims

SOMMARIO: 1. Il Codice rosso: premessa generale. – 2. Lo scenario di tutela internazionale. – 3. Le novità in materia cautelare. – 4. Conclusioni.

1. L’approvazione del c.d. “Codice Rosso”¹, con l. 19 luglio 2019, n. 69, recante

*Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

¹ Il termine “Codice Rosso” trae origine dal *triage* ospedaliero e dalla priorità assegnata alle emergenze nel pronto soccorso degli ospedali. Per approfondimenti, cfr. P. Bronzo, *Attualità normative. Rassegna di legislazione legge 19 luglio 2019 n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere)*; legge 8 agosto

“*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”, rappresenta l’ultimo intervento legislativo che concretizza una protezione più ampia ed efficace in materia, come precisato anche nella relazione di accompagnamento al disegno di legge per cui «le [...] esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica² e di genere [...] sono alla base degli interventi di modifica alle norme del codice di procedura penale»³.

Il codice di procedura penale è stato così novellato proprio al fine di evitare che l’eventuale stasi, nell’acquisizione e nell’iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possa pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela delle vittime dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza⁴.

2019 n. 77, in *Cass. pen.*, 2019, p. 3139 ss.; G.L. Gatta, *Il testo del disegno di legge “Codice Rosso” (revenge porn, costrizione o induzione al matrimonio, deformazione/sfregio del viso, e molto altro ancora)*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 15 aprile 2019; G. Mazza, *Lo spettro delle misure di prevenzione per i reati perseguiti dalla legge c.d. Codice rosso: un’alternativa alle misure cautelari?*. *Commento alla legge 19 luglio 2019 n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere)*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 1373 ss.; A. Muscella, *Forme di tutela cautelari e preventive delle vittime di violenza di genere: riflessioni a margine delle novità introdotte dal “Codice rosso”*, in *Arch. pen.*, 1, 2020, p. 1 ss.; P. Pittaro, *Il c.d. “Codice rosso” sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Commento a legge 19 luglio 2019 n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica o di genere)*, in *Famiglia e diritto*, 2020, p. 735 ss.; D. Russo, *Emergenza “codice rosso”. A proposito della legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *Sist. pen.*, 1, 2020, p. 14 ss.; G. Spangher, *Codice rosso. I profili processuali*, in *Rassegna dell’Arma dei Carabinieri*, 2020, p. 39 ss.; N. Triggiani, *L’ultimo tassello nel percorso legislativo di contrasto alla violenza domestica e di genere: la legge “Codice Rosso”*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, p. 452 ss.

² L’art. 3, comma 1, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif. nella l. 15 ottobre 2013 n. 119, definisce la “violenza domestica” come «uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali reati condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima». Parallelamente, l’art. 3 della Convenzione di Istanbul definisce “la violenza contro le donne basata sul genere” come «una violazione di diritti umani o una forma di discriminazione nei confronti delle donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provochino o rischino di provocare danni o sofferenze di carattere fisico, sessuale, psicologico o economico, inclusi i casi di minacce di simili condotte, coercizione o privazione arbitraria della libertà, occorsi nella sfera pubblica o nella sfera privata».

³ La Direttiva 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012, recante “Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato” precisa al “considerando 18” che: «Per violenza di genere s’intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere»; essa «è una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l’aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di essere umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti “reati d’onore”».

⁴ In dottrina, cfr. D. Cardamone, *Gli stereotipi di genere tra prospettiva sociologica e codice rosso*, in www.questionegiustizia.it, 14 settembre 2019; A. De Santis, *Codice Rosso. Le modifiche al codice*

In tal senso, il percorso legislativo è stato lungo e complesso: iniziato prima con la l. 15 febbraio 1996, n. 66 “*Norme contro la violenza sessuale*” e con la l. 4 aprile 2001, n. 154 “*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*”, proseguito poi con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*”, conv. con modif. in l. 23 aprile 2009, n. 38, che ha introdotto il delitto di “*stalking*”⁵; la l. 1° ottobre 2012, n. 172 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007*”⁶; la l. 27 giugno 2013, n. 77 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011*”⁷; il d.l. 14 agosto 2013, n. 93 “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*”, conv. con modif. nella l. 15 ottobre 2013, n. 119, cd. “*legge contro il femminicidio*”⁸; nonché la l. 11 gennaio 2018, n. 4 “*Modifiche al codice civile, al*

penale (Prima parte), in *Studium iuris*, 2020, p. 1 ss.; F. Filice, *Diritto penale e genere*, in www.penalecontemporaneo.it, 29 settembre 2019, p. 1 ss.; Id., *La violenza di genere*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 7 ss.; F. Macrì, *Femminicidio e tutela penale di genere*, Giappichelli, Torino, 2017; C. Pecorella, *Violenza di genere e sistema penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 1181 ss.; C. Picardi, *Considerazioni sul diritto alla salute e la violenza assistita dopo il "codice rosso"*, in *Riv. pen.*, 2019, p. 867 ss.; L. Re, *Contrastare la violenza nei confronti delle donne: una sfida politica e culturale*, in P. Felicioni-A. Sanna (a cura di), *Contrasto a violenza e discriminazione di genere. Tutela della vittima e repressione dei reati*, Giuffrè, Milano, 2019, p. 1 ss.

⁵ F. Macrì, *I delitti in contesti familiari e parafamiliari: stalking e maltrattamenti in famiglia*, in P. Felicioni-A. Sanna (a cura di), *Contrasto a violenza e discriminazione di genere*, cit., p. 39 ss.

⁶ A.M. Capitta, *Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: le modifiche al codice di procedura penale e alla legge sull'ordinamento penitenziario*, in www.penalecontemporaneo.it, 5 novembre 2012; F. Cassibba, *Le vittime di genere alla luce delle Convenzioni di Lanzarote e di Istanbul*, in M. Bargis-H. Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 67 ss.; P. De Martino, *Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e tutela dei minori vittime del reato durante le indagini preliminari: brevi considerazioni alla luce della nuova direttiva 2012/29/UE*, in www.penalecontemporaneo.it, 9 gennaio 2013; S. Martelli, *Le Convenzioni di Lanzarote e Istanbul: un quadro d'insieme*, in L. Luparia (a cura di), *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra Diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2015, p. 31 ss.

⁷ La Convenzione di Istanbul è entrata in vigore il 1° agosto 2014. Cfr. G. Battarino, *Note sull'attuazione in ambito penale e processuale penale della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in www.penalecontemporaneo.it, 2 ottobre 2013; F. Cassibba, *Le vittime di genere alla luce delle Convenzioni di Lanzarote e di Istanbul*, in M. Bargis-H. Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale*, cit., p. 67 ss.; E. Corni, *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 56; Id., “*Il femminicidio come reato. Spunti per un dibattito italiano alla luce dell'esperienza cilena*”, in www.penalecontemporaneo.it, 14 settembre 2013; C.D. Leotta, voce *Femminicidio*, in *Dig. disc. pen.*, VIII Agg., Utet, Torino, 2014, p. 260 ss.; S. Martelli, *Le Convenzioni di Lanzarote e Istanbul: un quadro d'insieme*, in L. Luparia (a cura di), *Lo statuto europeo della vittima di reato*, cit., p. 31 ss.; M.G. Ruo, *Nell'attuazione dell'accordo Istanbul il rebus del contrasto*, in *Guida dir.*, 37, 2019, p. 56 ss.

⁸ F. Bartolini, *Considerazioni su alcune delle misure antiviolenza contenute nella l. n. 119/2013 su sicurezza pubblica e “femminicidio”*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2014, p. 1 ss.; F. Basile, *La tutela delle donne dalla violenza dell'uomo: dal Codice Rocco... al Codice Rosso*, in www.dirittopenaleuomo.org,

codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”⁹.

Al quadro legislativo nazionale si somma la legislazione europea sulla protezione della vittima in generale e, in particolare, la direttiva 2012/29/UE “*Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*”, sostitutiva della decisione quadro 2001/220/GAI, a cui è stata data attuazione con il d.lgs. 15 dicembre 2015 n. 212¹⁰.

20 novembre 2019; Id., *Violenza sulle donne: modi, e limiti, dell'intervento penale*, in www.penalecontemporaneo.it, 11 dicembre 2013, p. 1 ss.; G. Bellantoni, *Tutela della donna e processo penale: a proposito della legge n. 119/2013*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 641 ss.; A. De Santis, *Codice Rosso. Le modifiche al codice penale (Prima parte)*, cit., p. 1 ss.; A. Diddi, *Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere*, in *Proc. pen. giust.*, 2014, p. 91 ss.; C. Iasevoli, *Pluralismo delle fonti e modifiche al c.p.p. per i delitti commessi con violenza alla persona*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 1390 ss.; F. Macrì, *Le nuove norme penali sostanziali di contrasto al fenomeno della violenza di genere*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 11 ss.; A. Merli, *Violenza di genere e femminicidio*, in www.penalecontemporaneo.it, 10 gennaio 2015; G. Pavich, *Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili. Un esame critico delle nuove norme sostanziali e processuali del d.l. n. 93/2013 riguardante i delitti in danno di soggetti deboli*, in www.penalecontemporaneo.it, 24 settembre 2013; C. Picardi, *Considerazioni sul diritto alla salute e la violenza assistita dopo il "codice rosso"*, in *Riv. Pen.*, cit., p. 867 ss.; F. Trapella, *Fattispecie di femminicidio e processo penale. A tre anni dalla legge sulla violenza di genere*, in *Dir. pen. uom.*, 2017, p. 21 ss.

⁹ Sulla l. 11 gennaio 2018, n. 4: cfr. L. Rossi, *Brevi considerazioni sulla nuova legge in favore degli orfani per crimini domestici*, in www.penalecontemporaneo.com, 23 febbraio 2018.

¹⁰ Il d.lgs. n. 212/2015, nell'attuare la direttiva 2012/29/UE, ha modificato otto articoli del codice di rito penale (artt. 90, 134, 190-bis, 351, 362, 392, 398 e 498 c.p.p.), ha coniato quattro nuovi articoli codicistici (artt. 90-bis, 90-ter, 90-quater, 143-bis c.p.p.) e due norme di attuazione (artt. 107-ter e 108-ter disp. att. c.p.p.). La natura “scarna” del decreto è stata giustificata dal Governo nel fatto che molte delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE sarebbero già presenti nell'ordinamento italiano che sembrerebbe «sostanzialmente» già conformato a quanto prescritto dall'Unione Europea; così tradendo le aspettative di chi invocava un intervento novativo di ampio respiro.

Il d.lgs. n. 212/2015 introduce nuove norme dedicate alla persona offesa nel titolo VI del libro I. In particolare, prevede: 1) il nuovo comma 2-bis dell'art. 90 c.p.p., secondo cui «quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, la perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali»; 2) inoltre, con riferimento ai diritti spettanti ai familiari in caso di decesso dell'offeso questi sono estesi anche ai conviventi che coabitino con l'offeso o siano tra loro legati affettivamente (art. 90, comma 3, c.p.p.), secondo una concezione liquida delle relazioni umane; 3) il nuovo art. 90-bis c.p.p., secondo cui la vittima riceve un elenco chiaro ed esaustivo dei diritti e delle facoltà che l'ordinamento le riserva al pari dell'imputato; 4) l'art. 90-ter c.p.p., che statuisce nuovi avvisi per la vittima anche in caso di scarcerazione, evasione o revoca delle misure di sicurezza detentive inflitte all'autore del reato; 5) l'art. 90-quater c.p.p., il quale dispone per la persona in condizioni di particolare vulnerabilità che le esigenze di protezione siano valutate sulla base di determinati indici rivelatori delineandone così i confini (età e stato di infermità o di deficienza psichica, tipo di reato, modalità e circostanze del fatto, se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato).

In dottrina, cfr. S. Allegrezza, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in L. Luparia (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., p. 4 ss.; M. Bargis-H. Belluta, *La direttiva 2012/29/UE: diritti minimi della vittima nel*

Peraltro, in attuazione ai diversi principi statuiti dalla giurisprudenza della Corte EDU, la l. n. 69 del 2019 ha riconosciuto un carattere prioritario alla trattazione dei procedimenti per i reati in oggetto: diversamente, la violazione, anche non volontaria, da parte dello Stato dell’obbligo di protezione delle vittime contro le violenze domestiche non solo si configurerebbe come condotta *contram legem* ma di per sé anche gravemente discriminatoria¹¹.

Non è superfluo segnalare, infatti, che lo Stato italiano è stato condannato per la violazione degli artt. 2 e 3 Cedu, rispettivamente sul diritto alla vita e sul divieto di trattamenti disumani e degradanti, per il mancato adempimento degli obblighi positivi procedurali di protezione di non aver agito prontamente in seguito alla denuncia proveniente da una donna¹².

In tal senso, l’elaborazione di stampo emergenziale e lo spirito repressivo inducono diverse criticità del *Codice rosso*, il quale finisce per non considerare la matrice culturale del fenomeno della violenza domestica e di genere, non prevedendo alcun

processo penale, in M. Bargis-H. Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, cit., p. 15 ss.; M. Bouchard, *La direttiva 2012/29/UE e il suo concreto recepimento. Buone pratiche, lacune, problemi*, in P. Felicioni-A. Sanna, *Contrasto a violenza e discriminazione di genere*, cit., p. 239 ss.; A. Confalonieri, *La persona offesa dal reato*, in *Trattato proc. pen. Spangher*, vol. I, Utet, Torino, 2009, p. 634; A. Ghiara, *Persona offesa dal reato*, in *Comm. c.p.p. Chiavario*, vol. I, Utet, Torino, 1991, p. 405; P. Gualtieri, *Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato: profili differenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 1071; S. Lorusso, *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 882 ss.; P. Nuvolone, *La vittima nella genesi del delitto*, in *Ind. pen.*, 1973, p. 640; C. Pansini, voce *Persona offesa dal reato*, in *Dig. pen.*, Utet, Torino, 2011, p. 411 ss.; P. Paulesu, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, Giuffrè, Milano, 2008, p. 593; D. Savy, *Il trattamento delle vittime dei reati nella nuova disciplina dell’Unione Europea*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 95 ss.; P.P. Rivello, *Riflessioni sul ruolo ricoperto dalla persona offesa da reato e dagli enti esponenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 615; E. Squarcia, *Persona offesa dal reato e persona danneggiata dal reato: una distinzione non sempre agevole*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3119 ss.; L. Tavassi, *Lo statuto italiano della “vittima” del reato: nuovi diritti in un sistema invariato*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, p. 108 ss.; G. Tranchina, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXIII, Roma, 1990, p. 1 ss.;

¹¹ I *leading cases* in tema di obblighi positivi a tutela di persone preventivamente individuabili come potenziali vittime sono rispettivamente rappresentati, con riguardo agli artt. 2 e 3 Cedu, da Corte E.D.U., Grande Camera, sent. 28 aprile 1998, *Osman c. Regno Unito*, e da Corte E.D.U., Grande Camera, sent. 10 maggio 2001, *Z. e altri, c. Regno Unito*. Per una ricostruzione dell’evoluzione della giurisprudenza Corte EDU v. P. De Franceschi, *Violenza domestica: dal caso Rumor al caso Talpis cosa è cambiato nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo?*, in www.giurisprudenzapenale.com.

¹² Cfr. Corte E.D.U., sez. I, 2 marzo 2017, ric. n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, in www.echr.eu. In precedenza, nel senso che l’Italia non avesse violato alcuna norma CEDU, v., invece, Corte e.d.u., 27 maggio 2014, *Rumor c. Italia*, in www.echr.eu. In dottrina, cfr. R. Casiraghi, *La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in www.penalecontemporaneo.it, 13 marzo 2017; M. Castellaneta, *I ritardi e le misure inadeguate per combattere il fenomeno della violenza contro le donne rappresentano delle violazioni*, in *Guida dir.*, 2017, p. 102 ss.; R. Conti, *Violenze in danno di soggetti vulnerabili tra obblighi (secondari) di protezione e divieto di discriminazione di genere*, in www.questionegiustizia.it, 23 marzo 2017; P. Mazzina, *La violenza domestica e le azioni positive (di secondo livello) dello Stato: brevi riflessioni costituzionali sulla recente sentenza della Corte EDU Talpis c. Italia*, in *Arch. pen.*, 13 giugno 2018, p. 1 ss.; B. Nascimbene, *Tutela dei diritti fondamentali e “violenza domestica”. Gli obblighi dello Stato secondo la Corte EDU*, in *Leg. pen.*, 12 giugno 2018, p. 1 ss.; M.G. Ruo, *Caso Talpis: stereotipi e sottovalutazione, Italia senza politiche*, in *Guida dir.*, 37, 2019, p. 59 ss.

strumento preventivo¹³ né adeguate risorse finanziarie di contrasto, considerata la presenza all'art. 21 della l. n. 69 del 2019 della “clausola di invarianza finanziaria” che esclude espressamente che dall'attuazione della nuova legge possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica¹⁴.

2. A livello internazionale la migliore definizione è contenuta nella Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU n. 48/104 del 20 dicembre 1993 “*Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*”, la quale stabilisce all'art.1 che «Ai fini della presente dichiarazione “violenza contro le donne” significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata»; specificando poi all'art. 2 che «La violenza contro le donne dovrà comprendere, ma non limitarsi a quanto segue: a) la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, l'abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali femminili e altra pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento; b) la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata; c) la violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato, ovunque essa accada».

In altri termini, per “violenza di genere” deve intendersi ogni forma di violazione dei diritti fondamentali della persona, come espressamente riconosciuta anche dalla Dichiarazione di Vienna del 1993¹⁵, che sfocia in una manifestazione violenta motivata dal “genere”¹⁶ della vittima, specie se e in quanto “donna”, potendo consistere in una o più condotte violente tali da provocare un danno fisico, psicologico, sessuale, economico che incida sulla dignità, integrità e libertà delle persona.

Nella Conferenza svoltasi a Pechino nel 1995 è stato poi anche ribadito come i diritti delle donne si configurano come diritti umani inalienabili, ove trova massimo

¹³ Nella prassi tali reati avvengono in contesti familiari o affettivi provati da elevata conflittualità specie in assenza di opportuni strumenti di gestione del conflitto familiare o relazionale.

¹⁴ Cfr., D. Russo, *Emergenza “codice rosso”. A proposito della legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, cit., p. 14 ss., che considera la clausola d'invarianza finanziaria “il tallone d'Achille della nuova legge”.

¹⁵ Cfr. Secondo la Dichiarazione di Vienna del 25 giugno 1993, parte 1, par. 18: «I diritti umani delle donne sono un'inalienabile, integrale e indivisibile parte dei diritti umani universali. La completa ed eguale partecipazione delle donne nella vita politica, sociale ed economica a livello nazionale, regionale ed internazionale e lo sradicamento di tutte le forme di discriminazione in base al sesso sono obiettivo prioritario della comunità internazionale».

¹⁶ Cfr. la Direttiva 2011/99/EU ha introdotto l'Ordine di Protezione Europeo (EPO), il quale garantisce un ordine di protezione valido a livello dell'Unione per le vittime di violenza di genere che venga a trovarsi in altro Stato membro rispetto a quello di appartenenza.

valore universale il principio delle pari opportunità tra i generi e della non discriminazione delle donne in ogni settore della vita, pubblica e privata¹⁷.

I principi ispiratori sono due: l’*“empower”* e il *“main-streaming”*, ossia rispettivamente riconoscere autorità e potere alle donne nella famiglia, nella società e nella politica nonché promuovere una prospettiva di genere per assicurarne la piena partecipazione alla vita economica, sociale, politica, culturale.

Diversamente, si è giunti a imporre più stringenti vincoli normativi solo con la Convenzione di Istanbul (adottata dal Consiglio d’Europa nel 2011), sottoscritta dall’Italia nel 2012 e ratificata nel 2013 con la legge n. 77¹⁸, la quale costituisce oggi la pietra miliare del processo di lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere per il perseguimento anche della piena emancipazione femminile.

È questo lo scenario internazionale in cui si inseriscono le novità del c.d. *Codice rosso* sulle quali si focalizzerà il proseguimento della trattazione.

3. Sono molteplici le forme di tutela cautelare della persona offesa per reati riconducibili alla violenza di genere. Più in particolare, due sono le misure cautelari non custodiali, specificamente orientate in tal senso anche se nel tempo hanno dimostrato sul piano pratico un *deficit* di effettività¹⁹, viste le plurime difficoltà che la polizia giudiziaria trova per garantire il rispetto di dette prescrizioni: gli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., introdotti con l. 4 aprile 2001 n. 154, disciplinano rispettivamente le misure cautelari dell’«Allontanamento dalla casa familiare» e del «Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa» e sono applicabili ove «vi siano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica e psichica della persona offesa»²⁰, anche nelle ipotesi di lesioni procedibili d’ufficio e di minacce²¹ (a seguito della l. n. 119 del 2013), legata al reo da rapporti, presenti o passati, di coniugio, di parentela, di convivenza o di qualsiasi natura affettiva.

L’art. 282-bis c.p.p. offre anche una tutela di tipo economico alla persona offesa è peraltro quando prevede che «Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che,

¹⁷ Nella Conferenza mondiale delle donne, tenutasi a Pechino 4-15 settembre 1995, hanno partecipato 5.307 delegate e delegati ufficiali dei Governi e 3.824 rappresentanti delle ONG.

¹⁸ In tal senso, generici obblighi internazionali gravanti sugli Stati sono: 1) promuovere una cultura che non discrimini le donne; 2) adottare ogni misura idonea a prevenire la violenza maschile contro le donne; 3) proteggere le donne da qualsiasi tipo di violenza maschile; 4) perseguire i reati perpetrati ai danni delle donne; 5) risarcire le vittime di violenza di genere.

¹⁹ Per L. Algeri, *Il c.d. Codice rosso: tempi rapidi per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 1373 sarebbe opportuno costituire reparti di polizia giudiziaria specializzati, come avviene per altre forme di criminalità (criminalità organizzata, antidroga, polizia postale e ferroviaria, nucleo antisofisticazione, ecc.).

²⁰ F.R. Dinacci, *L’enfasi delle precautelare: arresto in flagranza e allontanamento domiciliare d’urgenza*, in A. Diddi- R. M. Geraci (a cura di), *Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, Giappichelli, Torino, p.105 ss.

²¹ E. Lo Monte, *Repetita (non) iuvant: riflessioni a “caldo” sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. 93/13 conv. in l. n. 119/13 in tema di “femminicidio”*, in www.penalecontemporaneo.it, 12 dicembre 2013; F. Trapella, *Fattispecie di femminicidio e processo penale. A tre anni dalla legge sulla violenza di genere*, in *Dir. pen. cont.*, 2, 2017, p. 21 ss.

per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo».

Il comma 5 precisa poi che la misura in oggetto può essere revocata allorché la convivenza riprenda; tuttavia, tale previsione sembra incoerente rispetto alla *ratio* della norma in quanto non considera come il riavvio della coabitazione violerebbe a sua volta la stessa ordinanza dispositiva non ancora caducata, per così implicare, oltre a un aggravio della misura, la consumazione di un'autonoma fattispecie di reato disciplinata dal novello art. 387-*bis* c.p.

La legge contro il femminicidio del 2013 ha altresì inserito nell'ambito del titolo VI del libro V nel codice di procedura penale una nuova misura precautelare all'art. 384-*bis* «Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare»²², con l'aggiunta al comma 5 dell'art. 449 c.p.p. di un nuovo caso di giudizio direttissimo: infatti, «quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-*bis*, la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero».

Il “Codice Rosso” ha altresì introdotto una nuova fattispecie di reato all'art. 387-*bis* c.p., norma attuativa dell'art. 53 della Convenzione di Istanbul e rubricata “Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, secondo cui «Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-*bis* del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»; inoltre, il medesimo articolo precisa che la violazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento e comunicazione con la vittima ad opera del destinatario deve essere sanzionata penalmente o comunque deve dare luogo a «sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive».

Nella prospettiva di prossime pronunce giurisprudenziali che esplichino meglio tutti gli elementi peculiari del reato in commento, è qui sufficiente rimarcare come l'art. 387 *bis* c.p. è norma penale in bianco, priva di un specifico precetto, la cui trasgressione vuole sanzionare, ma opera un necessario rinvio integrativo alla disposizioni

²² Il cui co. 1 recita «Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-*bis*, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.[...]».

processuali cautelari e in particolare al singolo provvedimento coercitivo *de libertate* in concreto emanato dall’Autorità giudiziaria.

La configurabilità della fattispecie di cui l’art. 387-bis c.p. resterebbe immutata a prescindere dalla successiva sorte dei provvedimenti *ex artt.* 282-bis e 282-ter c.p.p. violati: restando del tutto ininfluenti, quindi non preclusivi, sia l’eventuale annullamento in sede di riesame sia la mancata convalida da parte del giudice indagini preliminari del provvedimento di cui all’art. 384-bis c.p.p.

In tal senso, le uniche eccezioni sembrano configurarsi nelle ipotesi in cui la misura *de libertate* sia affetta da nullità assoluta o risulti essere persino inesistente: l’espressione letterale “essendovi legalmente sottoposto” incoraggia questa soluzione.

Per di più, questa conclusione è ulteriormente valorizzata se si considera che tali provvedimenti costituiscono un vincolo ineludibile per il reo, sino a quando sono produttivi di effetti giuridici; ciò, anche tenendo conto della collocazione sistematica della nuova figura criminosa nel Capo II, Titolo III, del Libro secondo del Codice penale, dedicato ai delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie: ove, il bene della vita giuridicamente tutelato è sia l’incolumità fisica e psicologica della vittima, sia la corretta esecuzione e puntuale osservanza dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Dal punto di vista volitivo, quindi, il reato *ex art.* 387 bis c.p. sembra perfezionarsi nell’istante in cui gli obblighi e i divieti, disposti dalla notificata ordinanza cautelare, sono violati dall’indagato/imputato: permanendo fino alla cessazione dei relativi effetti. Sicché l’elemento soggettivo del reato, sembra identificarsi nel dolo generico, cioè nella coscienza e volontà dell’agente di contravvenire alle misure *de libertate* a cui è legittimamente assoggettato.

Deve rilevarsi, in ultimo, come la dosimetria sanzionatoria dell’art. 387-bis in esame non appare commisurata sia alla *ratio* sostanziale della novella, sia alle sue fondamentali e realistiche esigenze “*precautelari*” del fenomeno della violenza di genere: talché nel prevedere una pena massima «sino a 3 anni» non permette l’arresto in flagranza del reo che si sia nuovamente avvicinato alla persona offesa nonostante la pendenza della misura di cui gli artt. 282-bis o 282-ter; peraltro, non è ammissibile nemmeno l’arresto in via facoltativa, dato che il reato in esame non è compreso nell’elenco dell’art. 381, comma 2, c.p.p.; né risulta introdotta una norma analoga all’art. 3 d.l. n. 152/1991 conv. dalla l. n. 203 del 1991, che consente nei casi di evasione o di violazione degli arresti domiciliari l’arresto anche fuori dalle ipotesi di flagranza e la possibilità, in sede di convalida, di applicare misure coercitive al di là dei limiti di cui all’art. 280 c.p.p.

Pertanto, in mancanza della predetta previsione, al pubblico ministero non resterà che richiedere al giudice delle indagini preliminari la sostituzione della misura cautelare violata con altra maggiormente afflittiva (così come accadeva anche prima della riforma in esame) con ulteriore perdita di tempo rispetto all’auspicata “tempestività”. In definitiva, tale scelta legislativa rende la norma priva di efficacia rispetto allo scopo perseguito.

L’art. 15, comma 2, del Codice rosso ha modificato l’art. 282-ter, comma 1, c.p.p., prevedendo che la misura in oggetto possa essere disposta con le particolari modalità di controllo a distanza previste dall’art. 275-bis c.p.p. (c.d. “*braccialetto elettronico*”),

analogamente a quanto già previsto per la misura dell'allontanamento dalla casa familiare dall'art. 282-*bis*, comma 6, c.p.p., a seguito della modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. a) d.l. n. 93 del 2013, conv. con modif. nella l. n. 119 del 2013. Naturalmente, l'effettività della norma dipenderà dalla disponibilità dei braccialetti: infatti, come osservato in dottrina, «l'indisponibilità dei mezzi di controllo, analogamente al dissenso dell'indagato alla sua applicazione, indurrà il giudice a effettuare una valutazione sull'adeguatezza della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa frequentati, vale a dire sulla necessità di salvaguardare le ritenute esigenze cautelari con una misura più restrittiva»²³.

Tuttavia, considerato il rinvio all'art. 275-*bis* c.p.p., l'assenza del consenso dell'attinto, non genera un'automatica applicazione della misura della custodia cautelare, ben potendo il giudice applicare una misura meno afflittiva specificatamente adeguata e proporzionata come l'obbligo di dimora *ex art.* 283 c.p.p. o gli arresti domiciliari *ex art.* 284 c.p.p. Ugualmente, accadrà in caso di accertata indisponibilità del braccialetto elettronico, come del resto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione riguardo agli arresti domiciliari²⁴.

Originariamente, il d.l. n. 93 del 2013 convertito nella l. n. 119 del 2013 ha introdotto l'art. 299 c.p.p. il co. 2-*bis*, in base al quale «i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa».

Il Codice rosso ha anche novellato tale ultima parte stabilendo che la comunicazione deve essere diretta sempre «alla persona offesa e, se nominato, anche al difensore», ai fini di assicurare alla persona offesa una conoscenza diretta ed immediata delle stesse.

Diversamente, in merito all'obbligo di notificare l'istanza di modifica o di revoca del provvedimento cautelare del pubblico ministero ed imputato in procedimenti per reati commessi con violenza sulla persona, questo continua ad essere previsto presso il difensore della persona offesa e, soltanto in mancanza di questo, alla persona offesa²⁵.

Tuttavia, questa scelta legislativa appare incongrua: se le comunicazioni di provvedimenti *ex art.* 299 c.p.p. hanno il fine di consentire alla persona offesa di poter influenzare il processo decisionale del giudice nel procedimento cautelare per scongiurare da eventuali rischi derivanti dalla possibile revoca o dalla sostituzione della

²³A. Marandola, *Le modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*, in A. Marandola-G. Pavich, *Codice rosso l. n. 69/2019*, Giuffrè, Milano, loc. cit.; V. Rey, *Misure cautelari*, in A. Conz-L. Levita (a cura di), *Il codice rosso*, cit., p. 38, la quale osserva che «Senza un adeguamento delle risorse dal punto di vista tecnologico e numerico è di tutta evidenza che l'applicazione del braccialetto elettronico agli imputati sottoposti alla misura cautelare dell'art. 282-*ter* c.p.p. rischia di rimanere una riforma effettuata solo sulla carta».

²⁴ Cfr. Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 20769, in *Proc. pen. giust.*, 2016, p. 164, con nota di F. Cassibba, *L'indisponibilità del "braccialetto elettronico": le Sezioni Unite escludono automatismi decisori, ma residuano dubbi*.

misura²⁶, sarebbe stato conveniente prevedere una notifica diretta alla persona offesa anche dell’istanza di modifica o di revoca di parte.

Il c.d. Codice rosso ha altresì innovato anche l’art. 282-*quater* c.p.p., il quale prevede che l’adozione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa «sono altresì comunicati alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

Sempre in relazione alle informazioni da fornire alla persona offesa dal reato, va altresì segnalato la modifica anche dell’art. 90-*bis*, comma 1, c.p.p. (articolo introdotto dall’art. 1, comma 1 lett. b, d.lgs. n. 212 del 2015 e poi modificato dall’art. 1, comma 27, l. 23 giugno 2017, n. 103), relativo a quelle informazioni che devono essere fornite fin dal primo contatto con l’autorità procedente e in una lingua a lei comprensibile²⁵ in particolare, la lett. p) è integrata aggiungendo alle informazioni in merito alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio anche quelle relative ai “servizi di assistenza alle vittime di reato”.

È stato poi previsto nel nuovo comma 1-*bis* all’art. 90-*ter* c.p.p. l’obbligo di comunicazione dell’evasione, della scarcerazione e della cessazione della misura di sicurezza detentiva alla persona offesa ed al suo difensore, qualora nominato nei casi di procedimenti per atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti sessuali con minorenni e corruzioni con minorenni, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Da qui, laddove risultino pendenti procedimenti civili di separazione dei coniugi o procedimenti relativi a figli minorenni o alla responsabilità genitoriale, sul giudice penale graverà l’obbligo di trasmettere senza ritardo al giudice civile copia di ogni provvedimento adottato in relazione a procedimenti penali per delitti di violenza domestica o di genere.

4. In definitiva, il descritto sistema normativo ha dunque approntato misure di tutela affette da una specialità strutturale e funzionale tale da creare “*un sub-sistema nel sistema*”, il tutto ai fini dell’efficiente difesa delle libertà e della dignità delle persone offese.

Tuttavia, sebbene sia condivisibile la *ratio* che ha ispirato la recente riforma legislativa Codice rosso, le indagini svolte rivelano come l’impianto normativo sia ancora frammentato, lacunoso e persino contraddittorio su diversi aspetti: così ritardando il raggiungimento dell’auspicato obiettivo.

La violenza di genere è un fenomeno antico e caratterizzato oggi di peculiari caratteristiche in considerazione del mutato rapporto tra i due sessi: per questo motivo,

²⁵ Sulla tutela linguistica della persona offesa, sia consentito rinviare a M. Santoro, *La tutela linguistica della persona offesa dal reato nel processo penale italiano*, in D. Garofalo, P. Pardolesi, A. Rinaldi (a cura di), *Quaderni del Dipartimento Jonico. Il simposio dei dottorandi*, EDJSGE, Taranto, 2020, p. 435 ss.

sono necessari ulteriori interventi di armonizzazione normativa e di prevenzione della violenza mediante la comprensione e contrasto delle radici culturali e delle cause.

In particolare, rilevano i contesti in cui persona offesa e reo interagiscono in stretto contatto, nonché le conseguenze che l'eventuale denuncia produce sulla sfera emozionale delle persone coinvolte: infatti, l'avvio dell'iter teso all'accertamento del fatto di reato rischia, infatti, di accentuare la condizione di debolezza della persona offesa, cui può nuocere l'impatto con le regole proprie del processo penale.

D'altronde, se è vero che sono stati compiuti passi avanti nell'ambito del contrasto al fenomeno e che sono stati raggiunti moltissimi risultati positivi in ottica di parità di genere, dobbiamo avere la consapevolezza che il principio di uguaglianza, la libertà e la dignità personale, consacrati nella nostra Carta costituzionale, rischiano di essere minati tutti i giorni da una cultura diffusa che ancora mitizza squilibri di genere.

Da qui, il quadro delineato evidenzia l'imprescindibile necessità di un approccio trasversale, perché solo attraverso una virtuosa sinergia di conoscenze maturate in diversi ambiti e discipline diverse è possibile fornire risposte adeguate volte alla promozione della parità di genere²⁶ e al rafforzamento della cooperazione tra tutte le istituzioni e gli operatori coinvolti: magistrati, psicologi, assistenti sociali, forze dell'ordine, avvocati, medici. Emerge così l'importanza degli spazi normativi aperti ai meccanismi di giustizia riparativa.

²⁶ In un'ottica comparatistica, nel 2004 in Spagna è stata introdotta la "*Ley Organica 1/2004 del 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la violencia de género*", con la ratio di contrastare ogni manifesta discriminazione e disuguaglianza, nonché ogni violenza che sia esercitata sulle donne da parte di chi sia o sia stato loro coniuge oppure da chi sia o sia stato legato ad esse da relazioni simili di affettività anche senza convivenza. Con la L.O. 1/2004 sono state stabilite anche norme di protezione e assistenza al fine di prevenire, sanzionare e sradicare ogni forma di violenza, sia fisica che psicologica. In particolare, ha introdotto anche importanti misure per la promozione di una politica sociale di educazione, di assistenza e di sostegno a favore della donna vittima di violenza come l'introduzione della disciplina obbligatoria di «Educazione per l'uguaglianza e contro la violenza di genere» in tutte le scuole superiori, oltre all'incorporazione in tutti i Consigli d'Istituto di tutte le scuole di un membro incaricato di fornire mezzi educativi contro la violenza di genere e all'introduzione in ogni Commissariato della Guardia Civil delle "Unità di Prevenzione, Assistenza e Protezione contro i Maltrattamenti alla Donna" (cd. "UPAP"). Per un approfondimento tematico cfr. AA.VV., *Guia Práctica de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género*, in www.poderjudicial.es; J. M. García-Atance, *Violencia de género y Seguridad Social*, in *Revista Del Ministerio De Empleo Y Seguridad Social*, 2014, p. 119 ss.; in senso critico è A. Rubio, *La Ley integral: entre el desconcierto del género y la eficacia impuesta*, in P. Lorenzo Copello (a cura di), *La violencia de género en la Ley, Reflexiones sobre veinte años de experiencia en España*, Dykinson, Madrid, 2010, p. 144.